

Imposta di bollo
assolta in modo
virtuale.
Autorizzazione
UT di Pisa Prot.
n. 2016/20143 del
28/04/2016

CONVENZIONE

TRA

la **Scuola Normale Superiore**, con sede in Pisa (PI), 56126, Piazza dei Cavalieri n. 7, (di seguito, “SNS”), rappresentata dal Direttore e legale rappresentante *pro-tempore*, Prof. Vincenzo Barone, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della SNS, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio Direttivo del 13 ottobre 2016

E

l'**Università degli Studi di Trieste**, con sede legale in Trieste (TS), 34127, Piazzale Europa n. 1, (di seguito, UniTS), in persona del Rettore e legale rappresentante *pro-tempore*, Prof. Maurizio Fermeglia, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2016 **di seguito congiuntamente “Parti”**

PREMESSO CHE

a) La SNS è un istituto pubblico di istruzione universitaria e di ricerca, riconosciuto dal R.D. 1592 del 1933, che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del proprio Statuto “ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura, dell'insegnamento e della ricerca nell'ambito delle scienze matematiche e naturali, umane e sociali esplorandone le interconnessioni. A tal fine, essa persegue il più alto livello di formazione, universitaria e post-universitaria, permanente e ricorrente, valorizzando prioritariamente il rapporto tra formazione e ricerca, anche per favorire la sua migliore interazione con l'esterno.”;

b) ai sensi dell'art. 8, comma 2, del proprio Statuto, la SNS “incentiva rapporti

di collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca, con enti e organismi pubblici e privati, italiani o stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni.”;

c) UniTs ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l’organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell’insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall’ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;

d) per il conseguimento delle proprie finalità, UniTS può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

e) in particolare, tra le attività di interesse per la presente convenzione, si ricorda che presso la SNS opera la “facility” di Chimica Teorica e Computazionale e presso UniTS opera un gruppo di chimica computazionale;

f) le Parti hanno già da tempo avviato positive collaborazioni nel settore della descrizione teorico-computazionale di Spettroscopie Elettroniche, e sono interessate a promuoverle ulteriormente (Allegato 1);

g) è interesse delle Parti formalizzare tali rapporti di collaborazione, anche allargandole ad altri settori che risultino di comune interesse, attraverso il presente atto (di seguito, “Convenzione”).

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Oggetto

Le Parti si impegnano a collaborare per sviluppare attività di ricerca e di studio promuovendo lo scambio delle relative conoscenze ed esperienze di carattere

tecnico-scientifico nel comune e reciproco interesse e nell'ambito delle Spettroscopie Elettroniche (Allegato 1).

A tal fine, il personale docente e ricercatore e gli allievi/studenti di ciascuna delle Parti potrà essere invitato a svolgere attività di studio e ricerca presso i laboratori e i centri di ricerca già attivi e/o da attivarsi presso l'altra Parte in conformità a specifiche pattuizioni che saranno definite dai Responsabili indicati al successivo art. 5 nelle more della stipula degli specifici accordi attuativi di cui all'art. 2.

Art. 2 Modalità di realizzazione della collaborazione

Nell'ambito della presente Convenzione, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili all'art. 1.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali delle Parti e regoleranno tutti i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresi l'utilizzo di locali, strumentazioni, utenze e servizi, nonché la sicurezza e alla protezione sanitaria.

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni di ciascuna delle Parti, le modalità e i termini di pagamento e le

eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

Se gli atti succitati riguardano la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all'art. 15 della legge 241/90 s.m.i.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Le Parti convengono che la collaborazione di cui all'art. 1 sia svolta con le modalità previste dalla rispettiva normativa interna, compatibilmente col rispetto delle esigenze istituzionali di ciascuna delle Parti.

La partecipazione del personale docente e ricercatore e degli allievi/studenti di una delle Parti alle attività dell'altra Parte è comunque condizionata alla preventiva autorizzazione dei preposti organi di ciascuna istituzione di appartenenza. In tal caso, l'attività svolta dal personale indicato da ciascuna Parte presso la sede dell'altra non implica alcun vincolo di subordinazione e il personale stesso manterrà, a tutti gli effetti e ove esistente, il rapporto di lavoro / collaborazione con il rispettivo ente di appartenenza.

Art. 3 Costi

Ciascuna Parte sosterrà le spese e gli oneri per l'adempimento delle attività di propria spettanza da realizzarsi in base alla presente Convenzione.

In particolare, ciascuna Parte sosterrà le spese relative al proprio personale che svolgerà l'attività presso la sede dell'altra, incluse le spese di missione (viaggi e pasti), ad eccezione dei costi relativi alle attrezzature e al materiale scientifico che sarà messo a disposizione della Parte ospitante.

Le spese relative alle attività di progetti di ricerca finanziati da terzi saranno

sostenute da ciascuna parte secondo il programma di attività concordato e in conformità alle regole finanziarie del soggetto finanziatore.

Art. 4 Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici

Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese in specifici accordi.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

Art. 5 Sicurezza, coperture assicurative e responsabilità

Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili dell'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.81/2008.

Per l'esecuzione della presente convenzione le Parti si impegnano dare piena osservanza alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs. 81/2008, DI 363/1998 e regolamenti collegati) e a tal fine, convengono che:

- ognuna delle Parti garantisce le coperture assicurative di legge al proprio personale e agli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello

svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente

Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte: (infortuni, morte, malattia professionale e responsabilità civile verso terzi);

- il personale non sarà esposto a rischi specifici ed è tenuto a non svolgere attività incompatibili con le destinazioni d'uso dei locali in uso;

- potrà essere sottoscritto un accordo aggiuntivo per le disciplina di aspetti particolari inerenti la materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il personale di ciascuna Parte che si rechi presso le strutture dell'altra per l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso la sede dove viene svolta l'attività.

Il personale e gli allievi/studenti di ciascuna delle Parti che si rechino presso l'altra Parte, al fine di svolgere attività scientifiche che implicano la frequentazione continuativa e duratura dei laboratori, sarà equiparato a soggetto distaccato ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.Lgs 81/2008. In tal caso, ciascuna Parte ospitante si impegna a provvedere alla formazione prevista e a fornire ai dipendenti dell'altra Parte ospitati, i dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei ed adeguati alle attività lavorative e alle attrezzature utilizzate presso i propri locali e alla sorveglianza sanitaria per i videoterminalisti.

Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaboratori, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno, fatte salve eventuali corresponsabilità.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria

responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), per quanto riguarda i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Art. 6 Responsabili scientifici

Responsabili per l'attuazione della Convenzione sono, per SNS, il Prof. Vincenzo Barone, e, per UniTS, il Prof. Mauro Stener.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra non appena possibile con comunicazione scritta.

Art. 7 Diffusione, protezione e proprietà dei risultati

Nell'ambito della presente Convenzione le Parti si impegnano a promuovere la diffusione dei risultati (pubblicazioni, convegni, seminari, etc.) adottando tutte le cautele necessarie per non pregiudicare la novità dei trovati che potrebbero essere suscettibili di protezione brevettuale. In ogni caso, dovrà essere espressamente indicato che le attività ed i relativi prodotti di ricerca di cui al presente atto sono stati realizzati in collaborazione tra le Parti quali patrocinanti le attività medesime.

La proprietà dei risultati spetta alla parte che li ha generati e nell'ipotesi in cui i risultati siano generati con l'apporto congiunto delle Parti, la proprietà sui medesimi sarà attribuita secondo le quote stabilite dalle Parti medesime in apposito accordo di comunione, in proporzione al contributo inventivo apportato dal personale di ciascuna Parte (joint ownership).

Le Parti disciplineranno con separati atti le forme di comunione, utilizzazione e di sfruttamento dei risultati delle ricerche sviluppate nell'ambito del presente accordo.

Art. 8 Trattamento dei dati e riservatezza

Le Parti si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla

comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dai propri regolamenti emanati in attuazione del D.Lgs n. 196/2003.

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione.

Art. 9 Clausola di limitazione di responsabilità

La SNS non si assume le obbligazioni di UniTS né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

UniTS non si assume le obbligazioni della SNS né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte della SNS.

E' esclusa ogni garanzia di UniTS per le obbligazioni contratte dalla SNS; è parimenti esclusa ogni garanzia della SNS per le obbligazioni contratte da UniTS.

Art. 10 Durata, rinnovo e recesso

La Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione e può essere rinnovata o modificata esclusivamente mediante accordo scritto delle Parti. Il rinnovo potrà avvenire per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Ciascuna Parte può recedere unilateralmente con un preavviso scritto di almeno quattro mesi tramite Posta Elettronica Certificata.

Art. 11 Controversie

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente all'interpretazione e all'esecuzione della Convenzione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le Parti relativamente all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione sarà deferita all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 12 Disposizioni finali

La presente Convenzione viene redatta per scrittura privata non autenticata in unico originale, in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990. Essa è soggetta all'imposta di bollo assolta in modo virtuale sin dall'origine ai sensi del D.M. 17/6/2014, assolta in parti uguali dalle Parti, ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente. Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite in parti uguali fra le Parti.

Allegato: 1

Letto, approvato e sottoscritto,

Pisa, data della firma digitale

Per la Scuola Normale Superiore,

il Direttore, f.to Prof. *Vincenzo Barone* (*)

Trieste, data della firma digitale

Per l'Università degli Studi di Trieste,

il Rettore, f.to Prof. *Maurizio Fermeglia* (*)

() Sottoscrizione apposta in formato digitale, ai sensi del dlgs. 82/2005 e smi.*

Allegato 1

Presso SNS opera da anni il gruppo di Chimica Teorica e Computazionale che si occupa di indagare la struttura di molecole nei vari aspetti, dalle proprietà elettroniche a quelle vibrazionali e rotazionali. Il gruppo, che è guidato dal Prof. Vincenzo Barone, è autore di numerosi strumenti informatici all'avanguardia, che sono un valido supporto all'interpretazione dei dati spettroscopici i più vari, segnatamente le spettroscopie di assorbimento UV-Vis, di fluorescenza, Raman, infrarossa (IR) e di microonde (compresa la cosiddetta zona del "Gap THz"). In questo scenario così completo, il gruppo ha anche fornito importanti contributi all'interpretazione degli spettri chiroottici, in particolare del dicroismo circolare elettronico (ECD) e infrarosso, o vibrazionale (VCD), nonché della spettroscopia cosiddetta della "Raman Optical Activity" (ROA).

Presso UniTS, DSCF (Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche), opera un gruppo consolidato di chimica teorica e computazionale, con competenze specifiche per la descrizione di stati elettronici eccitati di molecole, sia a livello di Density Functional Theory che con metodi ab-initio. Il gruppo dispone al suo interno di tre server di calcolo e sfrutta una convenzione tra UniTS e il CINECA per l'utilizzo delle facilities nazionali di supercalcolo.

L'integrazione delle tecniche di calcolo degli spettri elettronici, soprattutto nella regione di core, sia di assorbimento (NEXAFS) che di emissione (XPS), sviluppate a Trieste, con le tecniche di calcolo e le competenze specifiche nel campo del moto nucleare e della spettroscopia vibrazionale sviluppate presso SNS, sarà di mutua e sinergica utilità, soprattutto nel campo dell'interpretazione di nuovi dati sperimentali la cui alta risoluzione mette in luce importanti effetti di accoppiamento vibronico.